

che si è proceduto a una valutazione finalizzata a quantificare l'entità dei contributi da destinare a ciascuno dei comuni interessati dalle predette opere, considerando i seguenti parametri: *i)* chilometri di strade interessate dal transito dei mezzi d'opera; *ii)* superfici espropriate per la realizzazione del nuovo asse; *iii)* disagi arrecati nel corso delle lavorazioni;

che tramite l'utilizzo di tali parametri si è pervenuti alla seguente quantificazione dei contributi da corrispondere ai Comuni: per il Comune di Foligno 0,6 milioni di euro, per il Comune di Serravalle di Chienti 0,4 milioni di euro e per il Comune di Muccia 0,2 milioni di euro;

che il 28 ottobre 2016 i sindaci dei Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia hanno fatto presente che le opere compensative di rispettivo interesse, di cui alle raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50 riportate nell'allegato 1 alla delibera n. 83/2008, risultano non più attuali a seguito dei recenti eventi sismici, che hanno causato la quasi totale inagibilità dei rispettivi centri abitati;

che, alla luce di quanto sopra, il Ministero propone di eliminare le citate raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50 di cui alla delibera n. 83/2008 e disporre che QMU destini i citati finanziamenti di 0,4 milioni di euro e di 0,2 milioni di euro, inizialmente previsti per opere compensative di competenza dei Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia, a favore dei medesimi comuni per la realizzazione d'interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto, prevedendo la relativa rendicontazione;

Considerato che il soggetto aggiudicatore dell'intervento ha esposto le motivazioni per la mancata attuazione delle raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50 di cui all'allegato 1 alla delibera n. 83/2008 proponendo modalità alternative per le compensazioni richieste dai Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia, e che il Ministero ha fatto propria tale proposta;

Ritenuto, in considerazione della peculiarità della situazione dei comuni sopra citati, coinvolti nel sisma di agosto 2016, di condividere la proposta formulata dal Ministero con la prescrizione che gli stessi rendicontino gli utilizzi dei suddetti finanziamenti al medesimo Ministero, quale amministrazione vigilante sul soggetto aggiudicatore QMU;

Considerato che il valore complessivo per compensazioni risulta ora di 17,5 milioni di euro, pari al 2% dell'importo dei lavori come previsto dalla delibera n. 13/2004;

Considerato che, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e per gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) deve risultare comunque non superiore al 2% dell'intero costo dell'opera;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Le raccomandazioni n. 10, n. 49 e n. 50, il cui testo è riportato nell'allegato 1 alla delibera n. 83/2008 citata in premessa, sono considerate non attuabili per le motivazioni esposte in premessa e di conseguenza espunte.

2. Le risorse disponibili per le opere compensative ancora da realizzare nei Comuni di Serravalle di Chienti e Muccia, quantificate in 0,4 milioni di euro per il Comune di Serravalle di Chienti e in 0,2 milioni di euro per il Comune di Muccia, sono destinate ai medesimi comuni per la realizzazione di interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto.

3. I predetti Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia renderanno gli utilizzi delle suddette risorse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione vigilante sul soggetto aggiudicatore Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia e delle finanze
con funzioni di vice Presidente*
PADOAN

Il segretario

LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne succ. n. 311

17A02650

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Linee guida del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche - presa d'atto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. (Delibera n. 68/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 che all'art. 8, stabilisce che i Ministeri predispongano le linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori di propria competenza, finalizzate alla redazione del documento pluriennale di pianificazio-



ne (DPP), definendo i criteri e le procedure per la valutazione *ex ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi per la selezione degli interventi da includere nel suddetto DPP e per la valutazione *ex post* dei predetti interventi e che i Ministeri adottino le linee guida e le trasmettano a questo Comitato per la relativa presa d'atto;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012, che definisce, il modello di riferimento per la redazione da parte dei Ministeri di linee guida standardizzate relative alla valutazione degli investimenti pubblici, in attuazione dell'art. 8 del suddetto decreto legislativo n. 228/2011;

Visto il «Vademecum per l'applicazione del modello di linee guida ai fini della predisposizione del Documento pluriennale di pianificazione ai sensi del decreto legislativo n. 228/2011 (aprile 2014) e relativo addendum (1° aprile 2015), pubblicati sul sito web del Dipartimento per il coordinamento e la programmazione della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri (<http://www.programmazioneeconomica.gov.it/publicazioni/>);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti) che all'art. 201, comma 1, prevede, tra l'altro, che al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, si utilizzano i documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 228/2011;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a

progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la nota 24 novembre 2016, n. 44304, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, (MIT), ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo comitato dell'argomento «Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» (Linee guida) ed ha trasmesso la relativa documentazione;

Considerate le risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Ministero) e in particolare:

che le linee guida prefigurano un percorso di valutazione degli investimenti in opere pubbliche coerente con il dettato del decreto legislativo n. 228/2011 e che è illustrato in maniera esaustiva sia dal punto di vista tecnico che per quanto riguarda gli aspetti di natura logico procedurale;

che, come esplicitamente rappresentato dal Ministero, le linee guida si riferiscono agli interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto, in virtù della loro significatività per numero di interventi ed ammontare delle risorse stanziare e che il quadro delle competenze del Ministero include altri settori di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese, per i quali il Documento rinvia alla relativa letteratura di settore, non illustrando metodologie specifiche di analisi;

che le linee guida in esame sono suddivise in sei capitoli (1. Definizione dell'ambito di applicazione, 2. Valutazione *ex-ante* dei fabbisogni di infrastrutture e servizi, 3. Valutazione *ex-ante* delle singole opere, 4. Selezione delle opere, 5. Valutazione *ex-post* delle opere, 6. Attività degli organi di valutazione), quattro appendici tematiche ed un allegato (La gestione della fase transitoria), che definisce, nelle more della piena applicazione del decreto codice degli appalti, le modalità di valutazione e selezione delle opere che saranno comprese nel primo DPP;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);



Vista la nota 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le raccomandazioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'assenso degli altri ministri e sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto

del contenuto delle «Linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» redatte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmesse con nota 24 novembre 2016, n. 44304, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

1) illustrare come la metodologia prefigurata per la valutazione degli investimenti in infrastrutture di trasporto si declini per le altre tipologie di opere, evidenziando almeno le caratteristiche principali degli specifici percorsi di valutazione. L'opportunità di tale integrazione è già prefigurata nell'introduzione delle linee guida in esame. Si segnala inoltre come, per quanto riguarda i programmi di opere di minore entità, la cui rilevanza strategica deriva dalla «massa critica di insieme», sia opportuno individuare idonee modalità di valutazione;

2) includere in maniera esplicita fra gli ambiti di applicazione delle linee guida il settore dello Sviluppo urbano sostenibile, la cui strategicità emerge nel Documento «Connettere l'Italia», già allegato al Documento di economia e finanza (DEF) 2016;

3) rappresentare come il DPP sarà strutturato per costituire anche a regime, ai sensi del decreto legislativo n. 228/2011 e del decreto legislativo n. 50/2016 (art. 200, comma 3 e art. 201, comma 3), il luogo di raccordo e messa in coerenza fra la programmazione ordinaria e la programmazione delle risorse aggiuntive, specialmente quelle afferenti alle politiche di coesione (Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e Fondo sviluppo e coesione (FSC)), inclusi i programmi operativi nazionali e i patti con le regioni e le città metropolitane, illustrando anche come i vari step del processo valutativo tengono conto della complementarità degli interventi afferenti ai diversi ambiti di programmazione e tenendo conto dei nuovi orientamenti che stanno emergendo in sede europea in materia di aiuti di Stato alle infrastrutture;

4) esplicitare nell'ambito del DPP le rispettive funzioni del Ministero e delle aziende o enti vigilati attuatori degli investimenti nel percorso di valutazione, a partire dalla rilevazione del fabbisogno, in particolare con riferimento alla selezione delle opere da co-finanziare;

5) analizzare ed esplicitare meglio le relazioni tra il DPP e i Programmi triennali delle opere pubbliche di cui all'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016;

6) riguardo alla «Gestione della fase transitoria» fino al primo DPP, indicare le metodologie da adottare per la valutazione delle proposte di finanza di progetto dichiarate di pubblico interesse, ma non ancora approvate alla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti (cfr. art. 216, comma 23);

7) a pag. 2, alla fine della nota 2, aggiungere: «L'ambito soggettivo di applicazione del decreto legislativo n. 229/2011 è stato ampliato a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 40 del decreto legislativo n. 97/2016 (modifiche all'art. 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013) per cui, a decorrere dal 23 giugno 2016, i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di monitoraggio per il settore delle opere pubbliche sono «Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche ...»;

8) a pag. 29 nel box «Analisi comparata dei costi di realizzazione (benchmarking)» inserire il riferimento alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche - Monitoraggio opere pubbliche (MOP) quale ulteriore banca dati da cui reperire informazioni sui costi sostenuti per la realizzazione di opere pubbliche;

9) al Cap. 5, punto 1, pag. 55, terzo capoverso, dopo le parole «incluse quelle contenute» inserire le parole «nel sistema MIP/CUP e»;

10) al Cap. 5, punto 3, pag. 57, secondo capoverso, eliminare le parole «, nel caso di opere inserite nella politica di coesione,»;

11) a pag. 55 e 57 eliminare la parola «unitaria»;

12) a pag. 100, in riferimento alla struttura della scheda progetto per le opere da inserire nel primo DPP (regime transitorio), prevedere tra le informazioni della scheda anche il CUP che identifica in modo univoco l'opera e consente di monitorarne l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia e delle finanze
con funzioni di vice Presidente*
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 30 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 296

17A02576

